



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VINCA

TAR Sicilia, sez. IV, 30 Settembre 2024, n. 2714: VINCA – mancato deposito di documentazione integrativa richiesta dalla PA – archiviazione per improcedibilità

Il TAR Sicilia muove da una vicenda (istanza di realizzazione di un opificio in area rientrante in sito Natura 2000, ammesso ai benefici delle ZES) nella quale era necessaria l'acquisizione della VINCA (1° livello) in un contesto di incertezza sulle competenze, di modifiche normative in itinere, di coinvolgimento in procedure di infrazione EU, per affermare un principio generale, applicabile anche in riferimento ad altre procedure ambientali (e non solo): in caso di omessa integrazione documentale, la PA investita dell'istanza è legittimata ad archiviare il procedimento.

A fronte dell'istanza di approvazione del progetto, infatti, al proponente era stato richiesto il deposito di apposita integrazione documentale da parte del Comune, competente a esprimersi sulla VINCA, previo parere preliminare dell'Ente Gestore del sito (la LIPU nel caso concreto) ai sensi dell'art.5 del DPR 357/1997 e della disciplina regionale attuativa (Decreto Assessorile 30/2007, poi confermato dal successivo Decreto 237/2003).

La sequenza procedimentale, quindi, prevedeva il parere preliminare dell'Ente gestore entro 30 giorni ed il successivo parere VINCA entro 60 giorni; come da DPR 357/1997, la richiesta di integrazione comporta(va) l'interruzione del termine ed il suo decorso ex novo ad avvenuta ricezione delle integrazioni.

Il proponente non aveva dato seguito alla richiesta di integrazioni (ritenendo che la LIPU non fosse titolata a rilasciare il parere e, quindi, a chiedere integrazioni) e si era informato sullo stato del procedimento a distanza di 2 anni e mezzo dalla presentazione dell'istanza, ottenendo un preavviso di archiviazione per manifesta carenza di interesse; aveva, poi, sollecitato la conclusione del procedimento con provvedimento espresso e, poi, il rilascio dell'autorizzazione.

Il Comune era rimasto silente, dando spazio ad un ricorso contro l'inerzia, accolto dal TAR Sicilia con conseguente prescrizione di portare a conclusione espressa il procedimento.

Riavviato il procedimento, l'Ente Gestore aveva confermato l'improcedibilità del parere preliminare senza le integrazioni richieste ed il Comune aveva, a sua volta, espresso parere di improcedibilità (2022).

Nel caso concreto, poi, il proponente aveva rinunciato alla conclusione del procedimento da parte del Commissario ad acta indicato dal TAR ed aveva proposto la domanda direttamente al Commissario ZES: nell'inerzia del Comune a rilasciare il parere, il Commissario ZES aveva suggerito di attivare il potere sostitutivo presso l'Assessorato Regionale, aprendo una nuova fase procedimentale, ancora in itinere al momento della pronuncia oggetto del presente commento.

Al di là della complessità particolare della vicenda, ciò che rileva è che il TAR Sicilia afferma che il parere di improcedibilità del 2022 è "logicamente consequenziale alla scelta dell'impresa ricorrente di non ottemperare alla richiesta di integrazione documentale": non solo l'archiviazione è atto legittimo, ma l'omessa integrazione documentale vale anche ad escludere l'"affidamento procedimentale mero" nella conclusione del procedimento da parte dell'Amministrazione, la quale, se e quando chiede integrazioni, manifesta, al contrario, un comportamento perplesso e palesemente "non affidante". Da ciò l'esclusione anche del diritto alla corresponsione dell'indennizzo da mero ritardo di cui all'art. 2-bis, comma 1-bis della Legge 241/1990.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202202010&nomeFile=202402714_01.html&subDir=Provvedimenti